

Alcune osservazioni sul termine «istanza»

Nella legislazione federale svizzera il termine italiano «istanza» costituisce un tipico esempio del fenomeno che i linguisti definiscono calco semantico, ossia il fatto per una parola esistente (in questo caso *istanza*) di assumere il significato di una parola appartenente a un'altra lingua (segnatamente del termine tedesco *Inстанz*). Il termine tedesco «Inстанz» designa infatti un'autorità pubblica, un organo o un'istituzione con potere decisionale oppure, in ambito giudiziario, uno dei gradi del procedimento.¹ Nella gerarchia delle accezioni del termine, l'italiano è invece più prossimo all'etimo del sostantivo, giacché «istanza» significa principalmente richiesta rivolta a un'autorità o a un organo amministrativo o giurisdizionale, domanda,² esigenza, necessità; tutti significati, questi, riconducibili appunto al latino *instare*, che vale incalzare, insistere, attendere a, applicarsi. L'accezione «tedesca» del termine (presente peraltro anche nel francese «instance») è assai rara in italiano e attestata solo recentemente. Del resto, non tutti i dizionari riportano il senso di «istanza» quale istituzione od organo politico con potere decisionale³, che nel parlato resta comunque un significato assai remoto.

In forza della prossimità con le lingue tedesca e francese, tuttavia, nella legislazione federale svizzera la gerarchia di significati del termine «istanza» si trova spesso capovolta: in gran parte delle sue occorrenze il termine designa appunto un'autorità o un organo dotato di poteri decisionali. Due esempi tra tanti:

Art. 3 Medico in capo dell'esercito

Il medico in capo dell'esercito:

...

c. è l'istanza di ricorso [Beschwerdeinstanz/instance de recours] per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA);⁴

Art. 24 Ricorsi

¹I Cantoni istituiscono un'istanza di ricorso [Beschwerdeinstanz/autorité de recours] contro le decisioni fondate sul titolo secondo della presente legge.⁵

Questo fenomeno di contaminazione semantica tra parole affini di lingue diverse è un rischio noto agli specialisti della traduzione; per quanto con-

cerne il caso in esame, peraltro, la coppia *Intanz-istanza* è catalogata nell'insidiosa categoria dei cosiddetti «falsi amici», ossia parole di lingue diverse che hanno forma pressoché identica ma significato diverso (Milan/Sünkel 1990, 94) e che, in quanto tali, si prestano facilmente a confusioni ed errori in sede di traduzione. D'altra parte, il calco semantico dell'italiano «istanza» non è un'esclusività del contesto plurilingue elvetico, poiché pare abbia attecchito pure in seno alle istituzioni comunitarie europee:

Diversi sono i problemi legati alla costruzione di calchi nella terminologia comunitaria. Uno sorge quando tra il termine originale e il calco della lingua di arrivo esiste una mera somiglianza formale, mentre sotto il profilo semantico i due concetti denotano concetti diversi [...] Ecco alcuni casi di termini ibridi, anche se oramai la loro elevata frequenza di uso li rende pressoché ufficializzati: [...] il diffusissimo «istanze», che anche nei testi comunitari è raramente usato nel senso di «domande, richieste, rivendicazioni», ma quasi sempre nel senso di «organo, organismo, ente, istituzione» (Cosmai 2003, 41–42).

Di per sé i calchi semantici non sono errori *stricto sensu*, giacché contribuiscono all'evoluzione della lingua ampliando lo spettro semantico di talune parole o sopperendo, se necessario, alle «carenze» di un idioma rispetto ad un altro. Nel caso in esame, tuttavia, il calco italiano non è né necessario (esistono infatti validi equivalenti italiani del tedesco «Instanz»), né giustificato quale provvedimento di innovazione linguistica (i tempi dell'evoluzione di una lingua sono del resto estremamente lunghi⁶) e neppure scevro di problemi. Volendo limitare la nostra analisi a quest'ultimo aspetto, rileviamo in primo luogo un problema di ambiguità riscontrabile già nel secondo esempio summenzionato, che riportiamo per chiarezza:

Art. 24 Ricorsi

¹ *I Cantoni istituiscono un'istanza di ricorso contro le decisioni fondate sul titolo secondo della presente legge.*⁷

¹ *Die Kantone bestellen für Beschwerden gegen Verfügungen, die gestützt auf den zweiten Titel dieses Gesetzes getroffen werden, eine Beschwerdeinstanz.*

¹ *Les cantons créent une autorité de recours pour les recours attaquant des décisions fondées sur le titre deuxième de la présente loi.*

Se si considera «la lettera »⁸ della versione italiana (o meglio, il «significato proprio delle parole»⁹), la disposizione potrebbe significare che i Cantoni creano le condizioni procedurali per presentare istanze di ricorso, ossia per consentire l'esercizio del diritto di ricorso contro un determinato tipo di decisioni, ossia, in breve, che creano la possibilità di impugnare dette decisioni (lettura giustificata oltre che dal significato corrente e giuridico di istanza quale «domanda volta a ottenere un provvedimento giurisdizionale», anche dalla costruzione della frase con la preposizione «contro») lasciando intendere che detti ricorsi saranno giudicati da un'autorità esistente.¹⁰ Ovviamente, il senso della disposizione è diverso. Lo chiariscono le versioni tedesca e francese, secondo cui, appunto, i Cantoni devono creare un organo giurisdizionale apposito cui compete il trattamento dei ricorsi contro determinate decisioni.

Nel medesimo articolo, a qualche capoverso di distanza, figura una disposizione nella quale il termine istanza è usato con due sensi diversi, infrangendo sia il principio di monosemia che dovrebbe informare il linguaggio normativo¹¹ sia i più elementari precetti di una scrittura chiara (Cortelazzo 2003, 117):

⁵ Nella procedura di ricorso davanti alle autorità cantonali e federali, il diritto di ricorso spetta alle persone e organizzazioni toccate dalla decisione impugnata e aventi un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, nonché alle autorità seguenti:

a. l'autorità che decide in prima istanza, se l'istanza cantonale di ricorso è indipendente dall'amministrazione;¹²

Per evitare questi bisticci di parole, dirimere le ambiguità e rispettare maggiormente il significato delle parole occorrerà pertanto diffidare delle sirene dell'apparente equivalenza tra i termini «Instanz/instance/istanza» e adottare soluzioni traduttive differenziate che esplicitino il senso esatto dell'accezione nel singolo caso. Quando ad esempio «Instanz» designa un organo o un'autorità cui sono conferite determinate competenze, è opportuno precisarlo, per cui si avranno gli equivalenti seguenti: Kontrollinstanz = *organo/servizio di controllo*; Bewilligungsinstanz = *organo di autorizzazione/autorità che rilascia le autorizzazioni*.

In ambito processuale, questa accezione è sovente associata ai termini «Beschwerde/Rechtsmittel» per designare l'autorità dinanzi alla quale è possibile impugnare una decisione; anche in questo caso il testo italiano risulterà più chiaro grazie a un approccio differenziato: Beschwerdeinstanz

= *autorità di reclamo/di ricorso* qualora ci si riferisca effettivamente a una determinata autorità, oppure *giurisdizione di reclamo/di ricorso* se l'organizzazione dell'istituto ricorsuale è lasciata alla discrezione del singolo ordinamento.

Nello stesso contesto è pure frequente l'uso di «Instanz» nell'accezione di grado del procedimento, in espressioni come «erstinstanzliche Behörde, in erster Instanz, Vorinstanz, Instanzenzug, letztinstanzliche Entscheide». Considerato che i differenti gradi del procedimento giudiziario corrispondono *latu sensu* ad altrettante istanze (richieste) di giudizio presentate dall'attore in sede civile oppure dal querelante o dal pubblico ministero in sede penale, l'italiano può entro certi limiti conservare il termine: *erstinstanzliche Behörde* = *autorità che giudica in prima istanza/autorità di primo grado*; *in erster Instanz* = *in prima istanza/in primo grado*; *letztinstanzliche Entscheide* = *decisioni in ultima istanza/decisioni dell'autorità (della giurisdizione) di ultimo grado*. Quando il tedesco «Instanzenzug» designa l'insieme della procedura (e non dei mezzi, definiti globalmente *rimedi giuridici*) prevista per l'impugnazione di una decisione si parlerà preferibilmente di *iter ricorsuale*, nell'ambito del quale, solitamente, le *autorità/giurisdizioni di ricorso* («*Rechtsmittelinstanzen*») esaminano le decisioni delle *giurisdizioni inferiori/autorità di grado inferiore* («*Vorinstanzen*»).

Jean-Luc Egger, Cancelleria federale, Berna

Note

- 1 Cfr. DUDEN (1994), *sub vocem*. Nella presente analisi prescindiamo, evidentemente, dall'accezione che il termine assume in ambito psicanalitico.
- 2 In questa accezione può talvolta, soprattutto in ambito processuale, tradurre ad es. il tedesco «Antrag» (auf Antrag einer Partei = ad istanza di parte; Beweisantrag = istanza probatoria) o «Begehren», «Gesuch».
- 3 Tale accezione non è ad esempio repertoriata nel Grande dizionario della lingua italiana di Battaglia (1961-2002, vol. Viii, sub vocem), ma neppure nel più recente Zingarelli, sub vocem; figura invece, quale terzo significato con nota d'uso «tecnico-specialistico», nel Grande dizionario italiano dell'uso, a c. di De Mauro (2000), sub vocem.
- 4 Ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, RS 511.12.
- 5 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01.
- 6 Cfr. ad es. Beccaria (1992), in particolare cap. I, 5: «L'inerzia e il moto delle parole».
- 7 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01.
- 8 Che resta pur sempre, in quanto elemento costitutivo della legge, una delle prime fonti del diritto; cfr. art. 1 cpv. 1 CC: «La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione».
- 9 Cfr. art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile italiano.

- 10 La medesima ambiguità si riscontra ad es. nella rubrica dell'art. 106 della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti (RS 232.14).
- 11 Cfr. Guide de législation, a c. dell'Ufficio federale di giustizia (2002), n. 8323.1, in cui si raccomanda tra l'altro: «On évitera d'utiliser le même mot pour désigner deux choses différentes».
- 12 Art. 24 cpv. 5 LCStr.

Bibliografia

- Battaglia, Salvatore, 1961-2002, Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino.
- Beccaria, Gian Luigi, 1992, Italiano antico e nuovo, Garzanti, Milano.
- Cortelazzo, Michele A., 2003, Guida alla scrittura istituzionale, Laterza, Roma-Bari.
- Cosmai, Domenico, 2003, Tradurre per l'Unione europea. Problematiche e strategie operative, Hoepli, Milano.
- De Mauro, Tullio, 2000, Grande dizionario italiano dell'uso, Torino.
- DUDEN, 1994, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden, Dudenverlag, Mannheim.
- Milan, Carlo/Sünkel, Rudolf, 1990, Falsche Freunde auf der Lauer. Dizionario di false analogie e ambigue affinità fra tedesco e italiano, Zanichelli, Bologna.
- Ufficio federale di giustizia, 2002, Guide de législation, Berna.
- Zingarelli, Nicola, 2004, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna.